

**Crisi.** Chiarita la possibilità di default, manca l'obbligo di comunicazione al Pm contabile

# La nuova regola sui fallimenti «dimentica» le responsabilità

## QUADRO INCERTO

Senza imporre la trasmissione delle informazioni il perseguimento dei danni resta affidato alla volontà di collaborazione degli uffici

**Marco Catalano**

■ L'articolo 14 del Testo unico sulle partecipate (Dlgs 175/2016) ha previsto la possibilità di fallimento delle società. Più precisamente, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, e, se ne corrono i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza previste dal Dlgs 270/1999 e dal Dl 347/2003.

Si tratta di un'innovazione di grande importanza, vista l'incertezza che, prima della riforma, regnava nella giurisprudenza. In effetti, a fronte di alcune aperture verso il fallimento, si segnava posizioni di rifiuto basate essenzialmente sulla natura pubblico del servizio svolto dalle società.

Quel che non convince, però, è l'incompletezza della norma in relazione ad eventuali responsabilità. Lo stesso Dlgs, all'articolo 12, prevede ipotesi di responsabilità per gli amministratori delle società partecipate in house, da sottoporre alla giurisdizione della Corte dei conti: «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house».

Tanto è rilevante la tematica del fallimento e delle condotte sottostanti, infatti, che la legge fallimentare (Rd 267/1942) all'articolo 17 dispone che il cancelliere comunica la sentenza dichiarativa di fallimento al pubblico ministero.

A seguito della comunicazione pressoché all'ufficio di Procura si apre un fascicolo ("modello 45", fatti non costituenti notizie di reato), per verificare l'eventuale consumazione dei reati previsti dagli articoli 213 e seguenti della legge fallimentare.

Una regola analoga, con la quale si dispone la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di una società partecipata al Procuratore Regionale della Corte dei conti non si rinviene però nel Testo unico. Questa mancanza si traduce in una falla del sistema, posto che l'articolo 12 della norma attribuisce al Pm contabile l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società partecipata in house.

La mancanza di un obbligo di segnalazione di un fatto possibilmente foriero di danno erariale lascia sguarata la tutela dell'interesse pubblico al perseguimento del danno causato dagli amministratori della società interamente controllata e sottoposta a controllo analogo.

Né si può dire che l'obbligo sussista in capo al curatore della partecipata il quale, nel corso dell'esame delle cause di fallimento, intraveda un abuso di direzione da parte dell'unico socio pubblico.

L'articolo 52 del Codice di procedura contabile, infatti, impone un obbligo di denuncia alla Corte dei conti ai dirigenti responsabili o agli organi di vertice delle strutture burocratiche dell'ente, ma non al curatore, anche se pubblico ufficiale. Tutt'al più, si potrebbe argomentare, l'obbligo di denuncia ex articolo 52 del Codice di procedura contabile spetta ai soggetti tenuti per l'articolo 147-quater, comma 1, del Tuel, in base al quale l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Questi controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

In definitiva, al di là di episodi di lodevole collaborazione tra uffici, che prevedano, a livello generalizzato (sulla base di numerosi protocolli), la mancanza di un obbligo legislativo di trasmissione di una notizia di danno (diversamente da come accade, per esempio, in tema di silenzio ex articolo 2 della legge 241/1990), rende più difficile il perseguimento di fatti potenzialmente generatori di danno erariale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

